



COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO IN CITTÀ ALTA, LA TUTELA DEL CENTRO STORICO, DEI BORGHİ E IL DECORO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI



TITOLO I - PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto:

- a) la tutela dell'ambiente urbano del centro storico della città di Bergamo, con particolare riferimento a Città Alta, ai Borghi Palazzo, Santa Caterina, Pignolo e ai luoghi di interesse storico e artistico di città bassa, al fine di valorizzare le attività commerciali e artigianali che fanno parte dell'identità culturale del luogo, tutelare il decoro e prevenire fenomeni di degrado, nonché assicurare una gestione sostenibile dei flussi turistici;
- b) la tutela, in tutto il territorio cittadino, del decoro degli esercizi commerciali, sia attivi che sfitti, con particolare riferimento alle facciate, agli accessi, alle vetrine, ai serramenti, alle insegne e alle aree pertinenziali delle attività stesse.

1-bis. Le limitazioni introdotte dal presente regolamento sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione, in quanto necessarie a salvaguardare un interesse generale preminente rispetto alla libertà di iniziativa economica.

2. Il presente regolamento è adottato:

- a) per le finalità di tutela stabilite dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- b) ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- c) per le finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, così come stabilito dall'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge n. 214/2011) – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
- d) ai sensi dell'articolo 145 della legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6.

3. Il presente regolamento è posto altresì a tutela di motivi di interesse generale, ai sensi dell'articolo 8, lettera h) e dell'articolo 12 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, consistenti nella tutela dei destinatari dei servizi e dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e culturale.

4. L'ambito di applicazione del presente regolamento viene precisato nei successivi articoli e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- esercizi di vicinato: esercizi al dettaglio su area privata aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
- attività artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita per asporto o consumo immediato sul posto di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, eccetera);

- attività di somministrazione di alimenti e bevande: le attività di vendita con il servizio assistito di consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- bazar: esercizi commerciali che pongono in vendita una molteplicità di prodotti di modico valore e di natura eterogenea, privi di una specifica specializzazione merceologica;
- chincaglieria: oggetti di piccole dimensioni e di scarso pregio, quali minuterie, ninnoli, bigiotteria di modico valore e articoli simili, destinati principalmente all'ornamento della persona o della casa;
- depositi bagagli: magazzini di custodia per conto terzi, presidiati o automatizzati, destinati all'accoglienza temporanea dei bagagli dei turisti;
- esercizi pubblici: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipo commerciale, artigianale o di somministrazione, nonché di intrattenimento, svago e spettacolo, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita per asporto o per il consumo sul posto, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- dehors: elementi mobili, sedute, punti d'appoggio, posacenere, eccetera, collocati all'esterno dell'attività atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici e delle attività artigianali alimentari;
- ambiente urbano: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e ambiti privati, lavoro e tempo libero.

TITOLO II - VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO A TUTELA DI CITTÀ ALTA, DEI BORGHI PALAZZO, SANTA CATERINA, PINOLO E DEL CENTRO STORICO DI CITTÀ BASSA; GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE AL TURISMO E TUTELA DEI LUOGHI SENSIBILI

Art. 3

Limitazione all'insediamento di attività commerciali e artigianali in città alta

1. Il presente articolo individua, con riferimento al solo contesto di Città Alta – ossia la zona della città identificata nella tavola PDR5a del Piano delle regole del vigente PGT come “Città fortificata di Bergamo”, componente del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da Terra- Stato da Mar occidentale” denominata “core zone” e la sua zona di rispetto denominata “buffer zone” - le attività economiche e le categorie merceologiche che sono incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e con l'interesse generale alla conservazione del patrimonio nazionale storico-artistico, la tutela ambientale, compreso l'ambiente urbano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
2. Per le motivazioni esposte al comma 1, nel contesto di Città Alta è vietato l'insediamento delle seguenti nuove attività artigianali commerciali e di servizi:
 - a) Divieto di commercializzazione, in esercizio di vicinato non alimentare, delle seguenti categorie merceologiche: bazar, articoli regalo (souvenirs), chincaglieria, sexy shop – articoli per adulti;
 - b) Divieto di vendita, in via esclusiva o prevalente, mediante apparecchi automatici di prodotti non alimentari e alimentari, comprese le bevande di ogni genere;
 - c) Divieto di insediamento delle seguenti attività, sia artigianali alimentari che di somministrazione: fast food, friggitorie e rosticcerie in forma esclusiva o prevalente, self service, tavola calda, paninoteche, take away;
 - d) Divieto di insediamento delle seguenti attività artigianali alimentari: pizzerie da asporto, gelaterie e pasticcerie d'asporto;
 - e) Divieto di insediamento di attività di produzione in via esclusiva di pasti e piatti preparati, nonché di attività di ristorazione senza somministrazione (laboratorio – centro di cottura);
 - f) Divieto di insediamento di attività di lavanderie self-service.

Art. 4

Limitazioni e divieti relativi al commercio su aree pubbliche

1. Fatti salvi i casi indicati al successivo comma 2, il commercio su aree pubbliche, compreso quello in forma itinerante, è vietato nelle seguenti vie e tratti urbani:
 - a) Zona della Città Alta compresa nel perimetro delle mura venete, oltre alle vie Borgo Canale, Sudorno, S. Vigilio, Beltrami, Sottoripa, Sotto le Mura di S. Alessandro, Largo Porta S. Alessandro;
 - b) Zona della Città Bassa compresa nel perimetro delimitato dalle seguenti vie: Borgo Palazzo, viadotto di Boccaleone, Via Gritti, Via Rovelli, viadotto circonvallazione Mugazzone, Via Patti, Via Gavazzeni, Via Carnovali fino all'incrocio con Via Lotto, Via Lotto, Via Magrini, Via S. Bernardino dall'incrocio con Via Magrini, Largo tironi, Via Carducci fino all'incrocio con Via Salvo d'Acquisto, Via Salvo d'Acquisto, Largo ragazzi del 99, Via Loreto, Piazzale Risorgimento, Via Bonomini, Borgo Canale incrocio Via degli orti e Via Sudorno, Circonvallazione delle Valli, Largo Decorati al Valor Civile, Via Bianzana, Via Corridoni fino all'incrocio con Via Legrenzi, Via Legrenzi, Via Tito Livio, Via Ponte Pietra fino all'incrocio con Via del Guerino, Via del Guerino, Passaggio Gualla, Via Pinetti, Via Bergametti, Via Baioni dall'incrocio con Via Pinetti, Via Nazzario Sauro, Via Baracca, P.le Oberdan, Via Noca, Via S. Tomaso, Piazzetta del Delfino, Via Pignolo, Via Pelabrocco, Viale Vittorio Emanuele.
2. Il comma 1 non si applica:
 - a) nell'ambito di manifestazioni organizzate o promosse dall'Amministrazione comunale, nonché delle iniziative promosse dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 12-bis del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) nel caso di espresse autorizzazioni concesse in occasione di festività e ricorrenze tradizionali;
 - c) qualora l'attività di vendita sia funzionale ad iniziative di promozione culturale, artistica o sociale per le quali sia stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Art. 5

Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli

1. Al fine di tutelare la convivenza tra la comunità dei residenti e i flussi turistici - nonché di preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali dei beni e delle zone cittadine definiti storici dal P.G.T. vigente - nelle aree individuate nell'elaborato allegato al presente regolamento (Allegato 1) è vietato l'insediamento di strutture, automatizzate e non, di deposito bagagli gestite in qualsiasi forma, comprese quelle gestite dalle imprese esercenti attività di facchinaggio, sia su suolo pubblico che in locali privati prospicienti alle vie indicate nello stesso allegato 1.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai depositi bagagli ad uso interno ed esclusivo delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, sempre che tali impianti si trovino in locali non prospicienti o visibili dalla strada ad uso pubblico.
3. In ogni caso, nelle zone di cui al comma 1, è fatto obbligo, per i proprietari dei locali che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ospitano i depositi bagagli o per gli esercenti tale attività:
 - a) di provvedere, a proprie spese, a rendere le armadiature e gli impianti di deposito bagagli non visibili dalla strada ad uso pubblico;
 - b) di monitorare i depositi bagagli con personale dedicato, almeno una volta al giorno nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico degli stessi, nonché di predisporre adeguato sistema di videosorveglianza dei locali interni, al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento o di utilizzo improprio dei locali che ospitano i depositi bagagli;
 - c) di esporre sulla strada ad uso pubblico il nominativo e il contatto telefonico diretto della persona fisica responsabile del monitoraggio dell'impianto e della prevenzione di fenomeni di disordine e degrado dei locali adibiti a deposito bagagli.

4. titolari delle attività di cui al comma 3 devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Prescrizioni relative all'insediamento di dehors

1. Al fine di tutelare l'ambiente urbano e la vivibilità del borgo storico di Città Alta, i dehors possono essere collocati unicamente nelle piazze del borgo storico e non anche lungo le vie che lo attraversano.

TITOLO III - TUTELA DEL DECORO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI TUTTA LA CITTÀ

Art. 7

Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali.

1. Al fine di preservare il decoro delle vie della città e di prevenire fenomeni di degrado e di abbandono degli spazi aperti al pubblico, tutte le attività commerciali devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne delle attività devono essere in armonia con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, in conformità alle specifiche prescrizioni meglio precisate e disciplinate dal regolamento edilizio;
 - b) deve essere utilizzato ogni utile accorgimento affinché gli interni degli esercizi commerciali siano illuminati in modo tale da non variare le condizioni dello spazio pubblico circostante;
 - c) è fatto obbligo di oscurare le vetrine dei locali commerciali sfitti, utilizzando modalità e materiali descritti nell'elaborato tecnico allegato al presente regolamento (Allegato 2);
 - d) è fatto obbligo altresì di garantire la pulizia ed il decoro dei locali sfitti e delle aree private ad essi pertinenziali;
 - e) è vietato affiggere, sia esternamente che internamente, sulle vetrine dei locali commerciali sfitti, manifesti, volantini, avvisi vari e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/Vendita del locale;
 - f) è vietato l'uso improprio delle vetrine quale, ad esempio, l'appoggio per scaffalature, per il deposito/stoccaggio delle merci, mentre per i soli locali attivi è vietato altresì l'oscuramento mediante pannelli o pellicole coprenti, fatta eccezione per la parte inferiore delle stesse, quando l'eventuale pannello sia parte integrante della struttura della vetrina.
2. Sono responsabili della regolare tenuta delle vetrine in primo luogo gli esercenti e, nel caso di locali commerciali sfitti o di cessazione dell'attività, i proprietari dei locali.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 8

Controlli

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale e l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 9

Sanzioni amministrative

1. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge.
2. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
3. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33.
4. In caso di reiterazione delle violazioni, alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile della Direzione comunale competente in materia di commercio, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
5. Relativamente al concetto di reiterazione di cui al comma precedente, si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 10

Ripristino dello stato dei luoghi e intervento sostitutivo

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
2. Negli altri residuali casi, ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
3. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00
4. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento della violazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
5. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
6. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
7. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 11
Monitoraggio sull'applicazione del regolamento

1. La Giunta comunale si impegna a definire e a dare attuazione ad un sistema di monitoraggio dei contenuti e dell'impatto del presente regolamento, anche mediante l'utilizzo di report da predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12
Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare di approvazione.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 Definizioni	1

TITOLO II - VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO A TUTELA DI CITTÀ ALTA, DEI BORGHI PALAZZO, SANTA CATERINA, PIGNOLO E DEL CENTRO STORICO DI CITTÀ BASSA; GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE AL TURISMO E TUTELA DEI LUOGHI SENSIBILI

Art. 3 Limitazione all'insediamento di attività commerciali e artigianali in città alta	2
Art. 4 Limitazioni e divieti relativi al commercio su aree pubbliche	3
Art. 5 Limitazioni e prescrizioni relative all'attività di deposito bagagli	3
Art. 6 Prescrizioni relative all'insediamento di dehors	4

TITOLO III - TUTELA DEL DECORO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI TUTTA LA CITTÀ

Art. 7 Prescrizioni e divieti in materia di tenuta delle facciate, degli accessi, delle vetrine, dei serramenti, delle insegne e delle aree pertinenziali dei locali commerciali.	4
---	---

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 8 Controlli	4
Art. 9 Sanzioni amministrative	5
Art. 10 Ripristino dello stato dei luoghi e intervento sostitutivo	5
Art. 11 Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento	6
Art. 12 Disposizioni finali	6

